

Inviata alla Giunta Regionale in data _____

Esecutiva per presa d'atto della Giunta Regionale con Delibera n. _____ in data _____



Azienda per il Diritto agli Studi Universitari CHIETI

SEDUTA del 26 aprile 2017

Delibera n. 21

L'anno duemiladiciasette il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 16,00 nella sede dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti, convocato nei modi e nei termini di legge, si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda con la Presidenza del Prof. Tonio Di Battista e con l'intervento dei componenti:

	P	A		P	A
1) Avv. Antonella DE FELICE (Vice Presidente)	X		3) Avv. Gianpaolo LUFRAÑO (Componente)	X	
2) Prof.ssa Patrizia BALLERINI (Componente)	X		4) Sig. Dario VALERII (Componente)	X	

Assiste alla seduta, in qualità di Segretario e con parere consultivo il Direttore dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti, Avv. Teresa Mazzarulli.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara validamente costituita la riunione del Consiglio di Amministrazione ed atta a deliberare sul seguente argomento posto all'ordine del giorno:

Approvazione Regolamento sulla facoltà di accesso telematico e riutilizzo dei dati aperti e pubblicazione degli "obiettivi di accessibilità" dell'Azienda DSU di Chieti/Pescara sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la L.R. 91/94, istitutiva delle Azienda per il Diritto agli Studi Universitari e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 77/1999 così come modificata dalla Legge Regionale n. 35/2014 e ssmmii;

VISTA la Delibera n. 50 del 30 novembre 2007 di nomina del Direttore dell'Azienda Dott.ssa Teresa Mazzarulli, in servizio dal 01/01/2008;

VISTO il D.Lgs 118/2011 coordinato con il D.Lgs 10/08/2014 n. 126 e la L. 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità);

RICHIAMATO il D.Lgs n. 68/2012;

VISTO il Regolamento Organizzativo Aziendale di cui alla deliberazione n. 29/2008 del Consiglio di Amministrazione dell'ADSU approvata con delibera del G.R. n. 301/2009;

DATO ATTO della delibera del Consiglio di Amministrazione di questa Azienda n. 46 del 02/11/2016 riguardante il Bilancio di Previsione 2017/2019, in fase di approvazione regionale;

VISTO il Decreto n. 40 del 27 maggio 2015 del Presidente del Consiglio regionale di nomina del Presidente dell'Azienda DSU di Chieti;

DATO ATTO del Decreto del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 74 del 20 agosto 2015 che stabilisce la nuova composizione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda D.S.U. di Chieti che è stato notificato a questa Azienda in data 3 settembre 2015 ed acquisito agli atti con prot. n. 2343 di pari data;

TENUTO CONTO del Decreto del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo n° 9 del 25/01/2016 di nomina quale componente del Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in rappresentanza dei Docenti la Prof.ssa Patrizia Ballerini, in sostituzione del Prof. Pasquale Battista, collocato a riposo;

TENUTO CONTO del Decreto del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo n° 101 del 01/12/2016 di nomina quale componente del Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in rappresentanza degli studenti il Sig. Dario Valerii, in sostituzione del Sig. Dario Lorè;

PREMESSO che l'art. 9 del Decreto Legge n.179 del 18/10/2012, convertito in Legge n.221 del 17/12/2012, il quale ha modificato l'art.52 del Codice dell'Amministrazione digitale, dispone l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare nel proprio sito web, nella sezione "Amministrazione Trasparente"/ Sottosezione di livello 1 - Altri contenuti/ Sottosezione di livello 2- Accessibilità, il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo;

CHE Il D.Lgs.33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA" stabilisce che il riutilizzo dei dati personali pubblicati è subordinato alle condizioni e ai limiti dettati dal D.Lgs.196/2003 e dalle specifiche disposizioni dell'articolo 2, comma 1, lettera h) D.Lgs.36/2006, che ha recepito la direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (direttiva modificata di recente dalla direttiva 2013/37 /UE) che prevede che i dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all'articolo 68, comma 3, del Codice;

CHE nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di appalto relativi a prodotti e servizi che comportino la raccolta e la gestione di dati pubblici, le pubbliche amministrazioni prevedono clausole idonee a consentire l'accesso telematico e il riutilizzo, da parte di persone fisiche e giuridiche, di tali dati, dei metadati, degli schemi delle strutture di dati e delle relative banche dati;

CHE le attività volte a garantire l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati rientrano tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

CHE l'obbligo, a carico delle pubbliche amministrazioni, di pubblicare entro il 31 marzo sul proprio sito web gli obiettivi annuali di accessibilità;

CHE l'accessibilità è intesa quale capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistite o configurazioni particolari, relativamente sia ai prodotti hardware che software;

CHE con circolare n. 61/2013, l'Agenzia per l'Italia Digitale ha informato le pubbliche amministrazioni sui nuovi adempimenti posti a loro carico dalla normativa, con particolare riferimento agli obiettivi di accessibilità, attraverso un'autovalutazione dello stato di adeguamento dei propri siti e servizi web alla normativa sull'accessibilità;

CHE, con circolare n. 1/2016, emanato in sostituzione e aggiornamento della circolare n. 61/2013, l'Agenzia per l'Italia Digitale definisce le modalità di pubblicazione degli Obiettivi di accessibilità che le pubbliche amministrazioni sono tenute annualmente a pubblicare sul proprio sito web;

CONSIDERATO che è necessario provvedere all'approvazione di un regolamento per l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati di tipo aperto (Allegato 1) e che è indispensabile stabilire gli obiettivi di accessibilità per il periodo 2017;

RITENUTO, pertanto, di dover approvare il "Regolamento sulla facoltà di accesso telematico e riutilizzo dei dati aperti nel testo che viene allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale e di redigere e pubblicare on line, tramite la web app dell'Agenzia per l'Italia Digitale gli "Obiettivi di accessibilità";

SENTITO il parere favorevole del Direttore dell'Azienda, Avv. Teresa Mazzarulli in merito alla regolarità amministrativa del presente atto e la conformità dello stesso alla normativa vigente come da firma apposta nel presente provvedimento;

Ad unanimità dei voti espressi in forma palese e per tutto quanto esposto in narrativa;

Ravvisata l'urgenza di provvedere;

Con distinta votazione espressa nei modi e nei termini di legge viene dichiarata l'immediata eseguibilità;

DELIBERA

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ed in applicazione della L.R. n. 91/94 e successive modifiche ed integrazioni:

1. di approvare il "Regolamento sulla facoltà di accesso e riutilizzo dei dati aperti, così come previsto dall'art.52, del Codice dell'Amministrazione digitale, nel testo che viene allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2. di redigere e pubblicare on line, tramite la web app dell'Agenzia per l'Italia Digitale gli "Obiettivi di accessibilità", il quale racchiude gli obiettivi di accessibilità dell'ADSU di Chieti e Pescara, redatto secondo le informazioni contenute nella circolare n. 1/2016 dell'Agenzia per l'Italia Digitale il quale ha sostituito e aggiornato la Circolare 61/2013, in conformità con quanto disposto nell'art.9, comma 7, del D.L. 179/2012;
3. di trasmettere la presente deliberazione al Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università della Giunta regionale d'Abruzzo, Via Raffaello Pescara, per i provvedimenti di competenza, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 91/94;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile rinviando l'entrata in vigore del regolamento di cui sopra all'approvazione da parte della Giunta regionale;
5. di pubblicare il presente Regolamento, dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale, sul sito web aziendale, nella sezione "Amministrazione Trasparente" / Sottosezione di livello 1 - Altri contenuti/ Sottosezione di livello 2- Accessibilità.

Si attesta la regolarità tecnico/amministrativa
del presente atto.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Si attesta la regolarità contabile
della presente deliberazione


IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
(Rag. Tarricone Grazia)

La presente deliberazione è adottata e firmata nei termini di legge.

IL SEGRETARIO
(Avv. Teresa Mazzarulli)



IL PRESIDENTE
(Prof. Tonio Di Battista)



Per copia conforme ad uso amministrativo.

Chieti, _____

IL SEGRETARIO
(Avv. Teresa Mazzarulli)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ai sensi dell'art. 32 e seguenti della Legge n. 69 del 18 giugno 2009, all'Albo Pretorio informatico dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti in data **- 2 MAG. 2017** e che vi rimarrà per 10 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 13 del regolamento organizzativo dell'Azienda D.S.U. e dell'art. 13 della L.R. 6 dicembre 1994 n. 91.

Chieti, **- 2 MAG. 2017**

L'Ufficio proponente



IL SEGRETARIO
(Avv. Teresa Mazzarulli)





AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

Viale Unità d'Italia 32/A

CHIETI - PESCARA

**REGOLAMENTO SULLA FACOLTÀ
DI ACCESSO TELEMATICO E
RIUTILIZZO DEI DATI APERTI**

Art. 1 - Principi, finalità, e oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina, secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e della normativa vigente, le modalità di pubblicazione dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in possesso dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari (ADSU) di Chieti e Pescara e l'esercizio della facoltà di accesso telematico e di riutilizzo degli stessi.
2. I dati pubblici dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti e Pescara presenti nelle banche dati, prodotti o acquisiti nell'ambito dell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, sono patrimonio della collettività che ha diritto di accedervi e di riutilizzarli liberamente. L'ADSU li rende disponibili, sul proprio sito web, favorendone il libero riutilizzo a vantaggio della collettività per la creazione di opportunità economica per la promozione della partecipazione consapevole all'attività amministrativa e politica, nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 2 - Dati oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento si applica ai dati pubblicati sul portale dall'ADSU di Chieti e Pescara nel rispetto dei limiti indicati nel successivo articolo 3. Rientrano nel patrimonio informativo dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti e Pescara i dati acquisiti per finalità istituzionali da soggetti terzi, se specifici contratti o convenzioni non prevedono diversamente. Rientrano altresì nel patrimonio informativo dell'Azienda i dati acquisiti a seguito di procedure di gara relative a prodotti e servizi che comportino la raccolta e gestione di dati pubblici ai sensi dell'articolo 52, comma 3, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).
2. I dati riguardanti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, sono inseriti nel Piano della Prevenzione della Corruzione dell'ADSU di Chieti e Pescara nella sezione relativa al "Programma delle Trasparenza e l'Integrità", finalizzato a garantire la piena attuazione del principio di trasparenza e accessibilità dei dati in possesso dell'amministrazione, allo scopo di prevenzione e contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione. Gli stessi rientrano tra i dati di tipo aperto e sono pubblicati con le misure, i modi e le eventuali limitazioni temporali previste dal Piano triennale stesso, oltre che dalla normativa vigente.

Art. 3 - Esclusioni

1. La pubblicazione di dati personali deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e, in particolare, selezionando accuratamente i dati personali che possono essere resi conoscibili on-line, fermo restando che la pubblicazione di dati personali è ammessa unicamente quando è prevista da una norma di legge e che, comunque, occorre rispettare il principio di proporzionalità e pertinenza dei dati pubblicati ed eventualmente procedere all'anonimizzazione o alla pubblicazione di dati aggregati che non consentano l'identificazione degli interessati cui i dati si riferiscono.
2. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche non possono essere pubblicati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone fisiche o giuridiche identificabili, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
3. In merito ai dati relativi a procedure d'appalto restano salve le limitazioni previste dalla disciplina stabilita dall'art 52 del Decreto Legislativo 50/2016, n. 163 (Codice degli appalti in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

3. Chiunque, con il riutilizzo dei dati pubblicati, elabori o produca studi, servizi, applicazioni è invitato a segnalarli attraverso l'invio di una mail all'indirizzo adsuch.protocollo@postecert.it

Art. 6 - Responsabilità

1. Il responsabile delle attività volte a garantire la pubblicazione e il riutilizzo dei dati previste dal presente Regolamento è il Direttore, unica figura professionale in possesso della qualifica dirigenziale nonché Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.
2. Le società Tinn e In4matic, poiché i dati trattati sono fisicamente residenti sui server di loro gestione sono responsabili esterne per la Privacy del trattamento dei dati per quanto di loro competenza.

Art. 7 - Decorrenza e pubblicità

1. Il presente Regolamento entra in vigore a intervenuta esecutività della delibera di approvazione da parte della Giunta Regionale;
2. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito Internet dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti e Pescara all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", "/ Sottosezione di livello 1 – Altri contenuti/ Sottosezione di livello 2- Accessibilità, insieme al catalogo dei dati, dei metadati e delle banche dati pubblicati dell'ADSU di Chieti e Pescara.